



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

**RELAZIONE DI MAGGIORANZA AL PROGETTO DI LEGGE
"RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE"**



Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

il progetto di legge presentato in prima lettura all'Aula nella sessione consiliare di settembre ed assegnato alla Commissione Consiliare Permanente Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport, Territorio, Ambiente e Agricoltura per l'esame in sede referente, è stato esaminato e licenziato nella sessione convocata il mese di ottobre u.s..

La proposta di articolato, depositata in data 14 settembre u.s., è stata presentata e dibattuta lungo tutto il corso del biennio 2021/2022 secondo una serie di incontri, con le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali, le forze di maggioranza e di opposizione. La particolare rilevanza della materia trattata, ovvero la riforma del sistema previdenziale, ha infatti richiesto dapprima una lunga fase di confronto, al fine dell'analisi e dell'esame del quadro completo della situazione. Dalla prima lettura in Consiglio, sono altresì continuati gli incontri con le parti sociali e con tutti gli interlocutori per tentare di concordare e apportare delle integrazioni e modifiche all'intervento riformatore ricercando una più ampia convergenza possibile.

Innanzitutto rileva sottolineare che la pensione a San Marino (esclusa la gestione separata e FondISS) è calcolata con metodo retributivo, cioè la pensione è calcolata partendo dal reddito da lavoro medio del lavoratore moltiplicata per un'aliquota di legge. Pertanto il sistema retributivo sammarinese non considera né i contributi effettivamente versati dal lavoratore né l'aspettativa di vita successiva al pensionamento.

Nel modello retributivo la pensione è commisurata alle retribuzioni percepite negli anni di attività presi a riferimento. La sostenibilità finanziaria del sistema dipende, sostanzialmente, dall'equilibrio tra lavoratori attivi e pensionati.

Nel corso degli anni, il costante invecchiamento della popolazione unitamente all'andamento demografico, hanno segnato la crisi del modello retributivo, avviandone il processo di rivisitazione.

Già la riforma del 2005, che aveva l'obiettivo di assicurare le tutele previdenziali alla comunità sammarinese, di salvaguardarne gli interessi generali, tenendo conto della sostenibilità economica e dei valori di solidarietà che ispirano il sistema di sicurezza sociale della Repubblica, si era resa necessaria a seguito dell'insorgenza nel sistema



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

di squilibri dovuti ai cambiamenti della struttura demografica ed occupazionale avvenuti negli ultimi decenni.

Tuttavia gli interventi di riforma del 2005 non hanno risolto i problemi di equilibrio attuariale del sistema previdenziale, in particolare per alcune categorie dei lavoratori autonomi che registravano saldi previdenziali negativi, ed in generale per tutte le gestioni che mostravano il manifestarsi di saldi previdenziali negativi già nel breve/medio periodo e l'aggravamento del quadro finanziario ed economico nel medio lungo periodo, con aliquote di equilibrio teorico insostenibili e rapporti pensionati/iscritti attivi elevati.

Pertanto sulla base di quanto risultato dai dati dei bilanci consuntivi e previsionali dell'Istituto di Sicurezza Sociale, tenuto conto degli squilibri presenti e prospettici del sistema, la Repubblica di San Marino ha ritenuto opportuno avviare un nuovo progetto di riforma dell'intero sistema previdenziale, che è sfociato in due leggi, la Legge 5 ottobre 2011 n.158 - "Riforma del sistema previdenziale" che ha apportato delle modifiche al sistema previdenziale di base, e la Legge 6 dicembre 2011 n.191 - "Riforma previdenziale: istituzione del sistema complementare" che ha introdotto e regolato un sistema previdenziale complementare.

Ed oggi i profondi e rapidi mutamenti economici e sociali degli ultimi anni e i dati dei bilanci consuntivi e previsionali impongono la presente riforma, l'urgenza della stessa deriva necessariamente da un ritardo nell'intervento legislativo, che è stato fino ad oggi più volte posticipato.

Questa riforma si innesta sulle due riforme quella del 2005 e del 2011, che hanno avviato e portato avanti il percorso di revisione del sistema previdenziale, percorso che ancor più ora esige adeguamenti non procrastinabili.

Si ritiene opportuno, anche in questa sede, indicare alcuni dati al fine di sottolineare l'evidente e immediata necessità degli interventi correttivi nel settore. Nel 2021 a fronte di entrate contributive pari a 130 milioni di euro sono state erogate pensioni per 205 milioni, con un saldo negativo di 75 milioni di euro. Il disavanzo fra entrate ed uscite dal 2017 al 2021, negli ultimi 5 anni, è progressivamente aumentato passando da un saldo negativo di 46, 5 milioni di euro a 75 milioni di euro ed il contributo dello Stato al fondo pensioni è progressivamente aumentato da 44 milioni nel 2017 ai 57 milioni nel 2021. Dato che da solo, anche senza ricomprendere altre previsioni, evidenzia che il sistema non può reggere.

Una situazione attuale e prospettica non più sostenibile, le proiezioni effettuate sulla base dei bilanci attuariali pertanto appalesano l'urgenza e adeguatezza dei correttivi proposti. Il notevole aumento del numero delle prestazioni erogate, che nei prossimi



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

anni è destinato ad aumentare ulteriormente, non compensato dalle contribuzioni dei lavoratori attivi, ha reso ancora più critica la situazione previdenziale.

Causa, principalmente, degli andamenti demografici e sociali che contrassegnano la nostra società occidentale, i sistemi pensionistici, sia a ripartizione che di altro impianto, sono soggetti a riforme a prescindere dalla solidità delle economie statuali.

Il presente progetto di legge, che si connota altresì per l'attenta gradualità degli interventi, persegue l'obiettivo di sostenere il riequilibrio finanziario del sistema previdenziale, garantendo maggiore sostenibilità del sistema nel suo complesso, e mirando a garantire l'equità delle prestazioni, intra ed intergenerazionale.

A fronte dei dati preoccupanti relativi alla crescita della spesa pensionistica, emerge l'urgenza di giungere ad un livello economicamente sostenibile della spesa pensionistica, nella più ampia prospettiva di una stabilità finanziaria generale. Anche solo prendendo in considerazione il dato demografico, che manifesta un progressivo invecchiamento della società, è palese che sono necessarie strategie comuni dirette a contemperare l'esigenza di adeguatezza del sistema pensionistico con la sostenibilità delle finanze pubbliche.

La presente riforma, pur cercando di garantire una maggiore efficienza del sistema pensionistico sammarinese (sia in termini di sostenibilità finanziaria sia di adeguatezza delle prestazioni, superando alcuni limiti di cui alla normativa sin qui vigente) non conduce comunque ad uno stravolgimento degli istituti esistenti e del modello solidaristico su cui si fonda la previdenza sociale sammarinese.

Gli interventi di revisione della riforma si rendono necessari nell'interesse della tenuta del sistema e dei nostri giovani, dei lavoratori e dei pensionati, per rafforzare il patto intergenerazionale che è alla base della previdenza sociale e che deve garantire, in un modello a ripartizione, che i lavoratori contribuiscano a finanziare le prestazioni di coloro che sono già in pensione, ma anche che le singole categorie di pensionati e pensionandi non subiscano trattamenti troppo diversi tra loro, creando squilibri che oltrepassano la stretta materia pensionistica e che incidono sulla tenuta del tessuto sociale e economico del Paese.

Lo Stato continua a contribuire, ma il rendimento dei fondi pensione deve essere più elevato, ma per quanto evidenziato, è necessario che una parte del fondo di riserva venga utilizzato per accompagnare la riforma.

I dati sono noti a tutte le forze politiche, sociali ed economiche, indicativamente dal 2026 in poi il 25% di contributo dello Stato non basterà più a coprire il disavanzo, ogni anno le uscite delle pensioni aumentano di circa 10 mln di euro e l'intervento che si propone, di assoluto buon senso, mira a contenere e rendere sostenibile il disavanzo del fondo pensioni.

Gli interventi più rilevanti che il progetto di legge introduce sono:



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

- Intervento sulla quota di accesso alla pensione di anzianità, elevandola con gradualità a 103, intesa come cumulo di età e contributi annuali versati;
- Flessibilità in uscita per la pensione di vecchiaia, anche prima dei 66 anni, con disincentivo, e oltre con incentivo;
- Introduzione del part time pensionistico per coloro che siano prossimi alla pensione di vecchiaia e abbiano versato contributi non sufficienti per uscire con pensione di anzianità;
- Incremento delle aliquote contributive per il finanziamento del primo pilastro e della previdenza complementare;
- Agevolazione per giovani lavoratori per cui le aliquote di finanziamento del primo pilastro sono ridotte per un periodo di 3 anni, con contestuale aumento della pensione del secondo pilastro che andrà a rivalutarsi poi lungo tutta la vita lavorativa;
- Progressiva eliminazione delle ritenute di solidarietà per coloro che abbiano una pensione calcolata in misura sempre più sensibile con la Legge 5 ottobre 2011 n.158;
- Possibilità, per i lavoratori individuati con specifica normativa della Segreteria lavoro, di cumulare reddito da lavoro e pensione;
- altre misure complementari (es. possibilità per lavoratrici madri di accedere alla pensione con riduzione dei disincentivi e aumento degli incentivi).

Si evidenzia inoltre, visto il complesso quadro normativo e regolamentare che attende da anni una razionalizzazione, la redazione di un codice della materia previdenziale sociale, che sostituisca l'imponente impianto di leggi e decreti che, oggi, affollano l'Ordinamento giuridico della Repubblica e che non consentono agli interpreti (tanto più a lavoratori, datori e inventori e soggetti esterni quali potenziali investitori) di comprendere e conoscere, in maniera chiara e pienamente intelligibile, le regole dettate in materia di pensioni.

Si rappresenta altresì che i diritti acquisiti, maturati sino all'entrata in vigore del presente provvedimento sono fatti salvi.

Il progetto di legge si compone di 44 articoli e ricomprende 5 titoli: il Titolo I Dell'età di pensionamento; il Titolo II Del calcolo pensionistico, il Titolo III Dei contributi, della tassazione delle prestazioni, delle ritenute di solidarietà e dell'intervento dello Stato, il Titolo IV Altre previsioni in materia di assistenza, il Titolo V Codice della previdenza sociale e complementare - abrogazioni ed entrata in vigore.

Sono stati depositati diversi emendamenti dal Governo ed alcuni da parte di Domani - Motus Liberi, di cui alcuni sono stati accolti, volti a completare il testo in prima lettura oltre a rendere l'impianto normativo più rispondente alla necessità non procrastinabile di sostenibilità del sistema previdenziale.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

All'articolo 1 "Finalità e modalità di intervento di riforma" non sono stati presentati emendamenti.

Con l'emendamento modificativo del Governo, votato all'unanimità dei presenti (Presenti 15, Voti Favorevoli 15), all'articolo 2 "Pensionamento anticipato e ritardato di anzianità per madri" si riducono i disincentivi previsti per i pensionamenti anticipati e si incrementano gli incentivi per l'accesso ritardato al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 7 in favore della madre per ogni figlio, partorito o adottato. Alle madri di figli con disabilità viene riconosciuta una diminuzione di un anno della quota per l'accesso alla pensione ordinaria di anzianità. Le disposizioni di cui al presente articolo e degli articoli successivi entrano in vigore a far data dal primo gennaio 2023.

All'articolo 3 "Pensionamento anticipato e ritardato di vecchiaia per madri" l'emendamento modificativo presentato dal Governo riduce i disincentivi per il pensionamento anticipato di vecchiaia ed aumenta gli incentivi per ritardare il pensionamento in favore della madre. Alle madri di figli con disabilità viene riconosciuta una diminuzione di un anno del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia.

L'articolo 4 "Pensione ordinaria di anzianità" novella che la pensione ordinaria di anzianità passa da quota 100 a quota 103 con un'età anagrafica minima di 60 anni. Quota 103 cioè la somma di età anagrafica e anni di versamenti sia 60+43 che 63+40. Andrà a regime nel 2028 in quanto l'articolo introduce le nuove quote con una progressione in 6 anni. Dal primo gennaio 2023 è previsto un periodo transitorio di applicazione.

L'articolo 5 "Cumulo versamenti" (emendamento del Governo aggiuntivo dell'articolo 4-*bis*), per i lavoratori non ricompresi nel precedente articolo, ovvero gli imprenditori e gli agricoltori, prevedendo il cumulo dei versamenti, permette anche ai lavoratori di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 1 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 di maturare il diritto alla pensione di anzianità. Con le leggi attualmente vigenti chi ha versato nel fondo imprenditori/agricoltori e nel fondo subordinati non può cumulare la carriera contributiva e questi soggetti devono ad oggi attendere i 66 anni per andare in pensione di vecchiaia.

L'articolo 6 "Pensione anticipata di anzianità" consente, se si raggiunge quota 103 prima dei 60 anni di età, di andare comunque in pensione ma con disincentivi. Con l'emendamento sono stati dimezzati i disincentivi per i lavoratori con invalidità certificata superiore al 50%.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

L'articolo 7 "Disincentivi per pensioni di anzianità al di sotto della quota 103" prevede disincentivi a partire dalla quota minima di 98, per accedere al pensionamento anticipato di anzianità, se compiuti 60 anni di età anagrafica, quindi la parte restante della quota sono gli anni di contribuzione. Nell'arco di 6 anni si elevano gli anni contributivi minimi da 35 a 38, mentre la percentuale di disincentivo viene adeguata in 3 anni. Per i lavoratori con una invalidità lavorativa certificata superiore al 50% i disincentivi sono dimezzati.

L'articolo 8 "Incentivi per pensioni di anzianità al di sopra della quota 103" dispone che dal primo gennaio 2023 l'importo della pensione ordinaria di anzianità oltre la quota 103 è aumentato del 3% per ogni anno di contribuzione in più.

L'articolo 9 "Adeguamento dei requisiti per gli incentivi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 della Legge 8 novembre 2005 n.157" prevede l'adeguamento dei requisiti per il congelamento della pensione con quota 103. Per i lavoratori che hanno maturato il diritto alla prestazione pensionistica e che decidano di permanere in servizio, l'aliquota contributiva complessiva destinata al fondo pensioni, dietro richiesta, viene erogata in busta paga al lavoratore nella misura dell'80% e il rimanente 20% viene attribuito al fondo pensioni, quindi il lavoratore "congela" la pensione e paga meno contributi.

L'articolo 10 "Età anagrafica per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia" fissa per tutte le categorie, compresi imprenditori e agricoltori, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia, a 66 anni. Per i soli Corpi di Polizia vige ancora la Legge n. 47/2008 fino a tutto il 2025.

Articolo 11 "Anticipazione e ritardo dell'accesso alla pensione di vecchiaia"

Dal primo gennaio 2023 sia i lavoratori autonomi che i lavoratori dipendenti privati o pubblici possono andare in pensione anche prima del compimento dei 66 anni di età con disincentivi per chi anticipa l'accesso alla pensione di vecchiaia; mentre chi supera la quota e continua dopo ai 66 anni ottiene incentivi. L'emendamento dispone che il ritardo dell'accesso alla pensione di vecchiaia può essere applicato anche ai dipendenti della PA e del Settore Pubblico Allargato. Tale misura è tesa a favorire un'integrazione della pensione per chi a 66 anni ha un numero limitato di anni di contribuzione.

All'articolo 12 "Trattamento parziale anticipato di vecchiaia – part time pensionistico" è disciplinata la possibilità per il lavoratore di percepire metà della pensione di vecchiaia maturata a fronte di una riduzione del 50% dell'orario di lavoro e della relativa busta paga (part time pensionistico). La misura agevola i lavoratori in difficoltà che devono continuare a lavorare perché non hanno i contributi per



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

accedere alla pensione. L'emendamento modificativo presentato dal Governo estende la misura anche ai dipendenti della PA e del Settore Pubblico Allargato, previo apposito Regolamento.

Articolo 13 "Estensione del periodo di riferimento per il calcolo del reddito ai fini del calcolo della pensione"

A decorrere dal primo gennaio 2023, per tutti i periodi contributivi maturati successivamente a tale data ai fini del calcolo della pensione il numero degli anni viene elevato a 30 anni (la legge in vigore del 2011 prevede gli ultimi 20, quella del 1983 gli ultimi 5 anni).

L'articolo 14 "Modifica della misura delle prestazioni" varia in maniera ridotta il calcolo della pensione indicando la quota di euro 47.110,57 quale tetto massimo della pensione ricevibile.

L'articolo 15 "Opzione per l'integrale calcolo della pensione con il metodo contributivo" concede l'accesso al trattamento pensionistico contributivo per i lavoratori che abbiano un massimo di 3 anni di versamenti figurativi, con un'età anagrafica minima di 57 anni. Possono accedere a tale strumento i lavoratori la cui pensione derivante dal calcolo contributivo sia uguale o superiore al trattamento minimo pensionistico.

Con l'articolo 16 "Modifiche all'articolo 15 della Legge 5 ottobre 2011 n.158" si prevede la reversibilità anche per le unioni civili e i conviventi more-uxorio da almeno 15 anni, la differenza di età non può essere superiore ai 25 anni.

L'articolo 17 "Introduzione di una quota di esenzione per le detrazioni delle pensioni sociali" prevede che la detrazione sulle pensioni sociali, assegni familiari, e integrativi non viene applicata in presenza di altri redditi inferiori a cento euro annui rivalutati in funzione del costo della vita. Cioè le pensioni sociali non vengano diminuite se si hanno altri redditi inferiori ad euro cento annui.

All'articolo 18 "Lavoro a tempo parziale" viene mantenuta la scelta del lavoro a tempo parziale, si riparametra il calcolo del reddito di riferimento, non si prende più come riferimento quello del tempo pieno, ma quello effettivamente percepito durante il periodo di part-time. Per il part time post-partum, per chi è già in part time, per chi ha trasformato in part time per accordo sindacale e per chi assiste familiare disabile si usa come riferimento lo stipendio del collega di pari livello/qualifica e anzianità a tempo pieno. E' possibile la contribuzione facoltativa per coprire la differenza contributiva con un lavoratore a tempo pieno.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Articolo 19 "Limite temporaneo alla perequazione"

L'emendamento aggiuntivo del Governo dispone che per il solo periodo transitorio dal 1/01/2023 al 31/12/2027 la rivalutazione annuale degli importi delle pensioni ordinarie viene fissata in 2,20 punti percentuali.

L'articolo 20 "Abbattimento del reddito minimo" prevede l'abbattimento del reddito minimo per i primi 4 esercizi del lavoratore autonomo qualora non abbia compiuto i 40 anni di età e comunque entro il compimento dei 40 anni di età.

L'articolo 21 "Innalzamento delle aliquote contributive per i lavoratori subordinati" dispone l'aumento dell'aliquota contributiva sul fondo pensioni obbligatorio, a carico del lavoratore dipendente dello 0,50% annuo fino ad un aumento complessivo dell'1,5%, mentre sul sistema complementare FondISS, con decorrenza dal primo gennaio 2026, un aumento totale del 2%. Per i datori di lavoro aumenta uno 0,50% annuo fino ad aumenti dell'1,5% ed un aumento complessivo dell'1% su FondISS.

All'articolo 22 "Innalzamento delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi" sul fondo pensioni obbligatorio dal 1/01/2023 l'aliquota contributiva aumenta dello +0,50% annuo fino ad un aumento complessivo del 2,5%. Mentre l'aliquota contributiva al sistema complementare FondISS con decorrenza dal primo gennaio 2027 viene incrementata dello 0,50% per un aumento complessivo dell'1%.

L'articolo 23 "Innalzamento delle aliquote contributive per la Gestione Separata" dispone l'aumento dell'aliquota contributiva al Fondo Pensioni primo pilastro a carico degli iscritti alla Gestione Separata prevedendo percentuali diverse per coloro che sono iscritti solo alla Gestione Separata e coloro che sono già iscritti ad altro titolo nel sistema di previdenza obbligatorio. L'aliquota contributiva al sistema complementare FondISS con decorrenza dal primo gennaio 2028 viene incrementata dello 0,50% per un aumento complessivo dell'2%.

L'articolo 24 "Modifica delle regole di calcolo della pensione facoltativa" disciplina il calcolo per il trattamento della pensione facoltativa affinché venga determinato secondo il metodo di calcolo contributivo. Possono percepirla coloro che hanno contribuito al sistema pensionistico per almeno 216 contributi giornalieri e compiuto 66 anni. Una misura che riduce disparità determinate dall'utilizzo di tabelle di calcolo antiquate.

Articolo 25 "Revisione della ritenuta di solidarietà"

La ritenuta di solidarietà sui trattamenti pensionistici in corso di erogazione viene confermata e ridefinita gradualmente per importi superiori a 1.500 euro di pensione,



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

mentre per chi va in pensione dal 2023 viene progressivamente ridotta per poi essere abolita per chi va in pensione dal 2053.

L'articolo 26 "Tassazione delle prestazioni pensionistiche derivanti dalla Gestione Separata" ricomprende un aggiustamento tecnico che introduce una tassazione ad oggi non prevista.

L'articolo 27 "Modalità contributive dell'Amministratore Operativo e del Socio prestatore di attività lavorativa", correlato al progetto di legge sull'occupazione, dispone che l'Amministratore Operativo e il Socio prestatore di attività lavorativa in società di capitali, se vuole lavorare attivamente, sono tenuti a versare contributi alla Gestione Separata e FondISS.

Con l'articolo 28 "Gestione Separata" il Congresso di Stato viene delegato ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un apposito testo per la riorganizzazione e l'affinamento del modello contributivo della Gestione Separata.

L'articolo 29 "Incremento della contribuzione alla previdenza complementare per prime occupazioni" stabilisce che chi ha meno di 35 anni può decidere di aumentare per le prime 36 mensilità lavorate il contributo FondISS a fronte della medesima riduzione sul fondo pensioni. La presente misura non incide sulla contribuzione del datore di lavoro e del lavoratore, ma sposta parte della contribuzione dal primo pilastro a FondISS, con conseguenti effetti positivi sui fondi del secondo pilastro.

Articolo 30 "Contributi previdenziali per società di professionisti"

I soci delle società di professionisti che non siano né autonomi né dipendenti, devono versare contributi previdenziali e assistenziali. Le contribuzioni per i fondi previsti per dipendenti e gestione separata sono richieste anche per i liberi professionisti ad esclusione del percepimento dei dividendi.

L'articolo 31 "Aliquote contributive dei lavoratori pensionati" prevede che dal primo gennaio 2023 i pensionati che continuano a lavorare versino un contributo del 33% di pura solidarietà al Fondo Pensioni obbligatorio. Il versamento contributivo è dovuto anche sugli emolumenti e sui gettoni di presenza percepiti da percettore di pensione facente parte come amministratore o consigliere delegato, amministratore unico, socio o membro di Consiglio di Amministrazione in Società di Capitali.

Articolo 32 "Adeguamento dei redditi minimi"

Dal primo gennaio 2023 vengono adeguati i redditi minimi per la macro-categoria dei lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione Separata.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

L'articolo 33 "Intervento dello Stato a favore della sostenibilità dei Fondi Pensione" dispone che, a partire dall'entrata in vigore della presente Legge, perseguendo l'obiettivo di garantire la capienza del fondo pensioni nell'ottica di accompagnare la presente riforma nel corso degli anni, dal fondo pensioni stesso venga prelevata una somma fissa negli anni 2023 e 2024 pari a euro 17.500.000,00; dall'anno 2025 fino all'anno 2032 compreso, pari a € 20.000.000,00 all'anno, e che l'intervento dello Stato riferito alle singole gestioni, per il suddetto periodo, garantisca annualmente il pareggio tra le rimanenti entrate contributive e uscite previdenziali. Viene pertanto definito un prelievo fisso dal fondo pensione volto a temperare la sostenibilità finanziaria del Fondo pensioni e del bilancio statale, in quanto se i dati attuariali saranno confermati nei prossimi anni l'intervento dello Stato potrebbe essere superiore al 25%.

L'articolo 34 "Contributo temporaneo dello Stato al Fondo Pensioni Lavoratori Subordinati" dispone una riduzione della scontistica Smac per l'acquisto di carburanti (10 centesimo al litro invece degli attuali 15 centesimi), dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2028 vengono destinati 0,05 centesimi di euro ogni litro di benzina al fondo pensioni ed un aumento del costo dei tabacchi (10 centesimo a pacchetto), per finanziare il fondo pensioni lavoratori subordinati, che determinerà un contributo nella misura rispettivamente di circa 2.500.000,00 di euro e di circa 300.000,00 euro all'anno.

Con le misure dell'articolo 35 "Lavoro dei pensionati", i pensionati che percepiscono la pensione ordinaria di vecchiaia possono tornare a lavorare e continuare a percepire la pensione. Ad oggi al pensionato è consentito lavorare, ma si sospende la pensione. Per la PA viene previsto regolamento. Chi ha "congelato" la pensione non può decidere di fare il pensionato lavoratore. Il lavoratore pensionato, con riguardo al reddito da lavoro conseguito versa l'aliquota contributiva di cui all'articolo 25 a titolo di solidarietà.

Articolo 36 "Anticipazione da parte di FondISS per piani di formazione e riqualificazione professionale"

Gli iscritti a FondISS potranno chiedere un anticipo della loro pensione per piani di studio e di riqualificazione professionale.

Articolo 37 "Soppressione dell'obbligo di chiamata a visita per ipotesi di menomazione in stato irreversibile"

In caso sia accertato lo stato irreversibile della malattia o disabilità non è più necessario essere riconvocati per verificarlo.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

L'articolo 38 "Lavori usuranti" impegna il Congresso di Stato ad elaborare un testo per valutare i lavori usuranti e poter riconoscere il diritto al pensionamento anticipato di vecchiaia per coloro che abbiano svolto mansioni usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di carriera lavorativa.

L'articolo 39 "Procedure rafforzate e velocizzate per l'esecuzione dei ruoli contributivi presso BCSM" delega il Congresso di Stato ad adottare apposito decreto per velocizzare e rafforzare ogni procedura di riscossione delle posizioni iscritte a ruolo per mancati pagamenti contributivi.

L'articolo 40 "Sospensione dell'erogazione dei trattamenti previdenziali in caso di pendenze contributive" introduce la sospensione della pensione in caso di contributi non regolarizzati, viene erogata una pensione pari alla pensione sociale fino alla regolarizzazione della pendenza contributiva.

L'articolo 41 "Imposta di Bollo" chiarisce in merito all'imposta di bollo sui trattamenti pensionistici.

All'articolo 42 "Codice della previdenza sociale e complementare" per rendere più semplici le future modifiche alla normativa previdenziale e per comprendere quella attuale (disseminata in tante leggi diverse), si dispone la redazione di un testo unico ed un testo coordinato. Delega il Congresso di Stato ad emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto delegato portante il codice coordinato delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e Associazioni Datoriali.

L'articolo 43 "Tavolo di monitoraggio della riforma pensionistica" istituisce il tavolo di lavoro per di monitoraggio della riforma previdenziale per verificare gli effetti della riforma e l'andamento del fondo pensioni.

Articolo 44 "Abrogazioni ed entrata in vigore"

La presente legge entra in vigore il primo gennaio 2023.

E' doveroso evidenziare il proficuo confronto e lavoro effettuato in sede di Commissione Consiliare dove è stato possibile condividere ed accogliere vari emendamenti e proposte concordate e sottoscritte da tutte le forze politiche. Si sottolinea anche la votazione all'unanimità di alcuni articoli. Anche in sede di dichiarazioni di voto è stato sottolineato il clima di collaborazione durante lo svolgimento dei lavori.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Altresì desidero ringraziare il Segretario di Stato, i collaboratori della Segreteria di Stato per la Sanità, l'avv. Alessandro Bugli per il supporto prezioso durante i lavori della Commissione Consiliare.

Il lavoro della Commissione IV relativo alla discussione in sede referente del progetto di legge "Riforma del sistema previdenziale" si è concluso con l'accoglimento dello stesso con 11 voti favorevoli, 5 contrari e l'astensione del Commissario del Gruppo Misto.

A conclusione dei lavori sono stati proposti quali relatori al progetto di legge il Commissario Vladimiro Selva per i gruppi consiliari di opposizione e la sottoscritta per i gruppi consiliari di maggioranza.

Eccellenze, Onorevoli Colleghi,

nella speranza di aver contribuito ad illustrare quanto discusso dalla Commissione IV in sede referente, chiedo al Consiglio Grande e Generale di approvare definitivamente la proposta di legge in discussione. La responsabilità che deve contrassegnare l'attività politica non consente di sottrarsi all'adozione di scelte difficoltose, in quanto la necessità di intervenire sui sistemi di previdenza nella direzione dell'adeguatezza, della modernizzazione, dell'allungamento della vita lavorativa, dello sviluppo delle forme di previdenza complementare e della maggiore solidarietà intergenerazionale è evidente e necessario, nonché rimarcato anche dagli Organismi internazionali.

**Il Relatore di Maggioranza
Consigliere
Aida Maria Adele Selva**

Aida Maria Adele Selva